

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCXXX

n. 3

RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
SALVAGUARDIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL NUMERO DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI E
ALLE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE

(Aggiornata al 31 ottobre 2017)

(Articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147)

Presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(POLETTI)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2017

Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica (art. 24 del d.l. 201/2011 – c.d. legge Fornero).

1. A fronte dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici operato dalla c.d. riforma Fornero del sistema previdenziale (art. 24 del d.l. 201/2011), sono state adottate, in via legislativa, varie **operazioni di salvaguardia** in favore di talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità, consentendo a tali soggetti di accedere alla pensione con i requisiti previgenti al provvedimento di riforma, ancorché i vecchi requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la quasi totalità dei casi si tratta di soggetti espulsi dal mercato del lavoro per effetto di accordi e procedure attuate prima della riforma pensionistica e che dunque, a seguito del citato innalzamento dei requisiti per il conseguimento della pensione (anzianità o vecchiaia), non avrebbero raggiunto entro un limite ragionevole di tempo il diritto a tali prestazioni, rimanendo oltretutto privi, in tale lasso di tempo, sia della retribuzione che della copertura pensionistica.

2. Le operazioni di salvaguardia sono state disciplinate così come indicato dalla seguente tabella, ove, per le collettività interessate sono indicate quelle **programmate sulla base degli interventi legislativi, come successivamente rideterminati anche a seguito della Conferenza dei servizi 2015 recepita dalla legge n. 208/2015 con fissazione degli aggiornati limiti numerici programmati.**

	NORMA DI LEGGE	DECRETO ATTUATIVO	N. SALVAGUARDATI
1ª salvaguardia	art. 24, comma 14, del D.L. 201/2011;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012	64.374
2ª salvaguardia	art. 22 del D.L. 95/2012;	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012	29.741
3ª salvaguardia	art. 1, commi 231 e ss., della L. 228/2012 (legge di Stabilità 2013);	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013	7.554
4ª salvaguardia	art. 11 e 11-bis del D.L. 102/2013;	<i>(non previsto)</i>	3.572
5ª salvaguardia	art. 1, commi 194 e ss., della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014	3.871
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014			4.954
6ª salvaguardia	art. 2 della legge 147/2014.	<i>(non previsto)</i>	32.100
7ª salvaguardia	art. 1, commi 265 e ss., della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)	<i>(non previsto)</i>	26.300
TOTALE SALVAGUARDATI PROGRAMMATI IN BASE AGLI SPECIFICI INTERVENTI DI LEGGE			172.466

3. Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie degli otto provvedimenti di salvaguardia finora attuati.

LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'

- Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili requisiti legati:
 - al **rapporto di lavoro**
 - alla **maturazione dei requisiti pensionistici**
- Per quanto riguarda i **primi**, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (1^a salvaguardia);
 - stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (2^a salvaguardia);
 - cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/9/12 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (3^a salvaguardia);
 - collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (5^a salvaguardia);
 - collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/9/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (6^a salvaguardia).
 - collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi e cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che maturano i requisiti previsti entro il periodo di fruizione della mobilità (7^a salvaguardia), entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità o del trattamento speciale edile (8^a salvaguardia). La 7^a e l'8^a salvaguardia hanno introdotto, quali beneficiari, ove in possesso dei citati requisiti, la categoria dei lavoratori in trattamento speciale edile.
- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:
 - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1^a, 2^a e 3^a salvaguardia) o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5^a salvaguardia) e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014
 - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (6^a salvaguardia)
 - entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (7^a salvaguardia)
 - entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari e cessati entro il 31 dicembre 2014 (8^a salvaguardia).

Nella 1^a e 2^a salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 4/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.

LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ

- La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1^a e 2^a salvaguardia, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.
- Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 4/12/2011.

ESONERATI DAL SERVIZIO

- Tale categoria è stata interessata dalla 1^a salvaguardia.
- Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).
- Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.
- Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013) con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.

LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 4^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

➤ Sono tutelati:

- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 24 mesi dall'inizio del congedo (1^a salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4^a salvaguardia);
- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (6^a salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs n. 151/2001 (7^a e 8^a salvaguardia).

LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

- Nella 1^a e 2^a salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3^a, 5^a, 7^a e 8^a salvaguardia, secondo le varie ipotesi, entro il 30/06/2012, oppure tra il 30/6/2012 ed il 31/12/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:
- sia alla **rioccupazione**
 - sia alla **maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.**
- Per quanto riguarda i **primi**, nella 1^a e 2^a salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione.

Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3^a e 5^a salvaguardia. Nella 3^a salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari ad € 7.500, nella 5^a salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato.

Nella 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia è prevista la possibilità di rioccupazione purché si tratti di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

- Per quanto riguarda i **secondi**, ossia la maturazione dei previgenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:
- 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a salvaguardia);
 - periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (2^a salvaguardia);
 - 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia);
 - 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia);
 - 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia);
 - 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia);

LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

- Tale categoria è stata interessata dalla 4^a e dalla 5^a salvaguardia
- Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:
 - al periodo compreso tra il 1/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4^a salvaguardia;
 - al periodo compreso tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011 nella 5^a salvaguardia
 - purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
 - per la 6^a salvaguardia, i requisiti pensionistici previgenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
 - per la 7^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
 - per la 8^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
 - Nella 4^a salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di € 7.500.
 - Tale limite è stato eliminato nella 5^a, nella 6^a, nella 7^a e nella 8^a salvaguardia.

PROSECUTORI VOLONTARI

- Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia
- Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere anteriore al 4/12/2011.
 - Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:
 - con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a e 2^a salvaguardia);
 - con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia)
 - con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia)
 - con decorrenza entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia)
 - con decorrenza entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia)
 - Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:
 - nella 1^a e 2^a salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
 - nella 3^a salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di € 7.500;
 - nella 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia tale limite è stato eliminato.

**LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
CESSATI TRA IL PRIMO GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011**

- Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6^a, 7^a e dalla 8^a salvaguardia
- Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.
 - Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:
 - entro il quarantottesimo mese (6^a salvaguardia) successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011
 - entro il sessantesimo mese (7^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011
 - entro il settantaduesimo mese (8^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 269, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS **il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione** in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

Con la **relazione 2016** sono stati forniti i dati relativi alla **Conferenza dei servizi 2015**, indetta secondo la procedura di cui all'art. 14 della l. 241/1990, al fine di accertare eventuali economie, aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati, destinate ad alimentare l'apposita autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 235, l. 228/2012, e all'art. 1, c. 193, l. 147/2013, e a verificare i presupposti di un eventuale trasferimento di risorse, e relative consistenze numeriche, tra le categorie di soggetti già tutelati dalle disposizioni di salvaguardia.

Nel corso della predetta Conferenza, si è proceduto a dare conto della chiusura della prima, di parte della seconda, della terza, della quarta e della quinta salvaguardia, con riferimento ai dati relativi al numero dei soggetti beneficiari ed alle risorse finanziarie utilizzate.

5. In data 23 giugno 2016, è stata indetta la **Conferenza dei servizi relativa all'anno 2016** (poi conclusasi il 9 novembre 2016), nella quale sono stati primariamente evidenziati, per le sette operazioni di salvaguardia già effettuate, i limiti numerici e di spesa come determinati a seguito dell'intervento della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Tali dati sono sintetizzati nella tabella che segue.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 208/2015													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	563,7	588,7	336,9	88,7	36,6	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,6	0,7	0,0	0,0	299,9
L 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	355,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
L 208/2015 c.d. settima salvaguardia	26.300	0,0	0,0	0,0	213,0	387,0	336,0	258,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.516,0
Totale	172.466	243,4	933,8	1.871,4	2.593,0	2.438,1	1.676,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3

Nella stessa Conferenza si è successivamente provveduto a dare conto della chiusura della seconda procedura di salvaguardia (legge n. 135/2012) - rimasta aperta limitatamente alla categoria dei lavoratori che maturavano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità -; della sesta e della settima procedura di salvaguardia (legge n. 147/2014 e legge n. 208/2015).

Nella tabella che segue si evidenziano i conseguenti nuovi limiti numerici e di spesa relativi alle sette operazioni di salvaguardia, come rideterminati a seguito del monitoraggio e della conseguente chiusura.

TABELLA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3	1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0	192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0	226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0	784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0	1.006,0
Totale	137.095	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.796,2	1.270,6	734,8	388,1	194,8	103,5	9,9	9.269,1

6. L'articolo 1, comma 221, della legge di bilancio 2017, nel sopprimere i primi tre periodi e gli ultimi due periodi dell'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012, ha previsto che le risorse residue dell'autorizzazione di spesa, già citata, prevista dal medesimo comma, siano impiegate per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica stabilite dalla legge di bilancio 2017. Contestualmente, la medesima norma ha disposto che, qualora dall'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa programmati, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

In data 11 luglio 2017 si è aperta la **Conferenza di servizi 2017**, volta a monitorare l'andamento dell'ottava salvaguardia. Nel corso dei lavori è emersa la problematica concernente la categoria dei **lavoratori prosecutori volontari senza versamento**, di cui all'art. 1, comma 214, lett. c), legge 232/2016, in riferimento ai quali l'INPS ha sospeso l'invio delle certificazioni di accesso alla pensione, già elaborate, relative alle decorrenze successive al mese di aprile 2017, per superamento del limite numerico massimo disposto, per tale categoria, dalla legge.

In merito, considerato comunque rispettato, relativamente all'ottava salvaguardia, il complessivo limite numerico fissato per legge nonché i limiti di spesa per essa previsti, si è ritenuto, in accordo tra le Amministrazioni, di poter consentire l'accesso al beneficio a tutti i soggetti rientranti nella suddetta categoria di lavoratori, attingendo agli ampi residui riscontrati relativamente alle altre categorie di beneficiari previste dalla salvaguardia.

In considerazione della nuova operazione di salvaguardia (l'ottava), prevista dalla legge di bilancio 2017 e indirizzata a favore di 30.700 soggetti, il numero complessivo dei lavoratori destinatari di tale tipologia di interventi è ora fissato, considerate le conclusioni dei lavori delle varie Conferenze di servizi finora portate a termine, in **167.795**.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016																
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)														Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0				5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3				1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5				324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1				219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,8	0,3	0,0	0,0				192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0				226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0				784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0				1.006,0
c.d. ottava salvaguardia come da disposizione in esame	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	281,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0	1.680,0
Totale	167.795	243,4	908,9	1.818,5	2.000,4	1.933,2	1.575,6	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,0	3,0	10.949,1